



PROPOSTE DI EMENDAMENTI ED INTEGRAZIONE DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013

Relazione introduttiva

L'art. 14, al comma 1-bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 ha equiparato gli obblighi di trasparenza gravanti sui dirigenti a quelli imposti ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo di livello statale, regionale e locale, imponendo anche ai titolari di incarichi dirigenziali (a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione) di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" della amministrazione di appartenenza i seguenti dati: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni e le attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441– relative alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione dello stato patrimoniale, quest'ultima concernente il possesso di beni immobili o mobili registrati, azioni, obbligazioni o quote societarie –, limitatamente al soggetto interessato, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado.

L'art. 14, comma 1-ter del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 stabilisce che «ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente».

La novella di cui al d.lgs. n. 97 del 2016 aggiunge in buona sostanza all'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013 cinque nuovi commi, tra i quali quello che estende gli obblighi di pubblicazione ai titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli attribuiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 14, d.lgs. 33/2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Con riferimento ai contenuti relativi alla lettera f) dell'art. 14 del D.Lgs 33/2013 la Corte ha ritenuto parzialmente fondata la violazione del principio di ragionevolezza e anche quello di eguaglianza, non distinguendo, la normativa, tra i vari incarichi dirigenziali ed estendendo l'obbligo a tutti.

La Corte, rileva che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 97/2016, questi obblighi di trasparenza riguardavano “i titolari di incarichi che trovano la loro giustificazione ultima nel consenso popolare, ciò che spiega la ratio di tali obblighi: consentire ai cittadini di verificare se i componenti degli organi di rappresentanza politica e di governo di livello statale, regionale e locale, a partire dal momento dell'assunzione della carica, beneficino di incrementi reddituali e patrimoniali, anche per il tramite del coniuge o dei parenti stretti, e se tali incrementi siano coerenti rispetto alle remunerazioni percepite per i vari incarichi”.

La Corte ha inoltre rilevato che “Appartiene alla responsabilità del legislatore, nell'ambito dell'urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente, per gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall'art. 19, commi 3 e 4, modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre”

Con deliberazione n. 586 del 26 giugno 2019 il Consiglio di ANAC, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019, ha dato delle indicazioni, a modifica e integrazioni di quelle contenute nella delibera 241/2017 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 s.m.i. Nel predetto atto si legge che “In relazione a quanto sopra, pertanto, ad avviso dell'Autorità, i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale.

Tale impostazione comunque non elimina la potenziale compressione del diritto alla riservatezza dei dirigenti, poiché i dati che l'art. 14, comma 1, lettera f), impone di pubblicare “non risultano necessariamente correlati all'espletamento dell'incarico affidato. Tali dati offrono un'analitica rappresentazione della situazione economica dei soggetti interessati e dei loro più stretti familiari, senza che, a giustificazione di questi obblighi di trasparenza, possa essere invocata, come per i titolari di incarichi politici, la necessità o l'opportunità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della rispettiva condizione economica, atta a suffragare il rapporto fiduciario che sta alla base del mandato conferito”.

Per la maggior parte della dirigenza non risulterebbe “ragionevole” invocare *tout court* gli stessi obblighi di trasparenza che sono posti a carico degli organi di governo.

Onde evitare l'instaurarsi di contenziosi e scongiurare il rischio di richieste risarcitorie a carico delle Amministrazioni Pubbliche per il ristoro dei danni correlati a pubblicazione di dati in violazione del contrapposto diritto di riservatezza, si ritiene opportuno proporre la modifica normativa di seguito illustrata.

Proposta di modifica art. 14 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33

- 1) Al comma 1-bis dopo l'inciso “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 1 si aggiunge l'inciso “*sub lettere a), b), c), d) ed e)*”;
- 2) Al comma 1-ter dopo l'inciso “Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio” si aggiunge l'inciso “*i dati di cui al comma 1 lettera f) nonché*”;
- 3) All'ultimo periodo del comma 1-ter dopo l'inciso “L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo” si aggiunge l'inciso “*degli emolumenti percepiti da ciascun dirigente a carico della finanza pubblica*”;
- 4) Al comma 1-quinquies dopo l'inciso “Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1” si aggiunge l'inciso “*sub lettere a), b), c), d), ed e)*”.

Testo integrato con la proposta di modifica

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: *(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 **sub lettere a), b), c), d) ed e)** per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio **i dati di cui al comma 1 lettera f) nonché** gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. **L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti da ciascun dirigente a carico della finanza pubblica.**

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 sub lettere a), b), c), d), ed e) si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. (*comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016*).

Roma, 18 dicembre 2019